

Assicurazione della Responsabilità Civile Amministratori, Sindaci e Dirigenti

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia assicurativa: Lloyd's Insurance Company S.A.
Intermediario in veste di Manufacturer de facto: non applicabile
Prodotto: Responsabilità Civile Amministratori (D&O)
Numero di versione di DIP Aggiuntivo Danni: 1.0
Data di realizzazione del DIP Aggiuntivo Danni: 27/09/2024
Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Lloyd's Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio. E' soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all'esercizio Nr. 3094.

Sito web: www.lloydseurope.com

E-mail: lloydseurope.info@lloyds.com

Telefono: +32 (0)2 227 39 39

Lloyd's Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Stabilimento (numero d'iscrizione all'Elenco IVASS n. I.00151) ed in Libera Prestazione di Servizi (numero d'iscrizione all'Elenco IVASS n. II.01526). La sede legale della Lloyd's Insurance Company S.A. in Italia, con cui sarà concluso il contratto, è Corso Garibaldi 86, Milano 20121.

Sito web: www.lloyds.com/it-it/lloyds-around-the-world/home

E-mail: informazioni@lloyds.com

Telefono: +39 02 6378 8870

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa:

Alla fine del 2023, il capitale sociale ordinario di Lloyd's Insurance Company S.A. è di 557,972 milioni di Euro. Inoltre, attraverso il rilascio di una lettera di credito sono stati resi disponibili ulteriori fondi propri per 200.000 milioni di Euro. Il requisito patrimoniale di solvibilità della società (SCR) è pari a 321,606 milioni di Euro e l'importo dei fondi propri ammissibili a copertura dell'SCR è pari a 709,945 milioni di Euro. Il coefficiente di solvibilità della società quindi, inteso come il rapporto tra i fondi propri e l'SCR, è pari al 221%. Il suo requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a 80,402 milioni di Euro e l'ammontare dei fondi propri ammissibili a copertura dell'MCR è di 549,142 milioni di Euro. La relazione sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria di Lloyd's Insurance Company S.A. per l'anno 2023 è disponibile su www.lloydseurope.com/about/lloyds-brussels-hub/.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato? (consultare le condizioni di polizza per l'elenco dettagliato)

In aggiunta al Documento informativo relativo al prodotto assicurativo si menzionano le seguenti coperture:

- ✓ **Amministratore Esterno;**
- ✓ **Amministratori Cessati per fine mandato;**
- ✓ **Copertura delle Controversie in materia di lavoro subordinato (Copertura delle persone Fisiche) ;**
- ✓ **Spese di pubblicità;**
- ✓ **Costi per indagini ed esami;**
- ✓ **Estensione Privacy;**
- ✓ **Anticipo costi e spese;**
- ✓ **Estensione per Costi di Estradizione;**
- ✓ **Copertura dell'interesse finanziario.**

Quali personalizzazioni sono attive?

Costi per indagini ed esami, Retroattività, Società Controllata, Spese per cauzioni civili e penali, Amministratore esterno, automatismo per nuove Società Controllate, Amministratori cessati per fine mandato, Controversie in materia di lavoro subordinato (copertura delle persone fisiche), Spese di Pubblicità, Costi per indagini ed esami, Spese di difesa in sede cautelare o d'urgenza, Spese per cauzioni civili e penali, Costi di emergenza, estensione Privacy (D.lgs. 196/2003 e

ss.mm.), Anticipo Costi e Spese

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

È possibile ottenere una riduzione del premio se l'attività della Contraente è inserita nell'elenco di attività a "basso rischio"

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Maggior termine per la notifica dei reclami	Il Contraente dovrà inviare agli Assicuratori richiesta scritta per questa estensione entro 30 giorni dalla scadenza del Periodo di Assicurazione indicato nella Scheda di Polizza e/o Scheda di Copertura. Il Contraente ha la facoltà di acquistare un Maggior Termine per la Notifica dei Reclami sino a 5 anni con pagamento di un premio addizionale pari a: 1 Anno a fronte di un premio addizionale pari al 30% dell'ultimo premio imponibile annuo; 2 Anni a fronte di un premio addizionale pari al 60% dell'ultimo premio imponibile annuo; 3 Anni a fronte di un premio addizionale pari al 90% dell'ultimo premio imponibile annuo; 4 Anni a fronte di un premio addizionale pari al 120% dell'ultimo premio imponibile annuo; 5 Anni a fronte di un premio addizionale pari al 150% dell'ultimo premio imponibile annuo. Tale premio addizionale dovrà essere pagato entro 30 giorni dall'inizio del Maggior Termine per la Notifica dei Reclami. L' estensione temporale di cui alla presente definizione sarà concessa solo nel caso in cui: (i) gli Assicuratori recedano o non rinnovino il presente Certificato per ragioni diverse dal mancato pagamento del Premio o da altro inadempimento da parte dell'Assicurato o della Società ai termini ed alle condizioni di questo Certificato, ovvero (ii) il Contraente non rinnovi la copertura prevista dal presente Certificato con nessun altro Assicuratore; Il Massimale complessivo indicato nella Scheda di Polizza e/o Scheda di Copertura non viene in alcun modo elevato in virtù di questa estensione.
Estensione Costi per Omicidio Colposo (Corporate Manslaughter)	Se espressamente riportato nella Scheda della presente Polizza ed a parziale deroga di quanto previsto dall'Esclusione 3.6 del Testo di Polizza, la copertura assicurativa è estesa ai Costi e Spese relative ad un Reclamo od una indagine penale per "Corporate Manslaughter" (o fattispecie equivalente in altre giurisdizioni). Nell'eventualità in cui quanto previsto dal presente punto fosse coperto da qualunque altra Polizza di assicurazione, il presente Certificato si applicherà solo in eccesso ad una qualunque altra Polizza di assicurazione a copertura degli stessi rischi.
Estensione Corporate Legal Liability Coverage	L'Assicuratore s'impegna a tenere indenne la Società per ogni Perdita derivante da un Reclamo denunciato per la prima volta da terzi nei confronti della Società stessa, durante il Periodo di copertura o, ove applicabile, durante il periodo opzionale di notifica, e basato sull'asserita commissione di un Atto dannoso della Società. Per l'elenco dettagliato delle estensioni ed esclusioni di questa copertura, si rimanda alle Condizioni di Assicurazione.

NOTA BENE: Per le modalità d'uso delle Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo, è necessario inoltrare specifica richiesta, tramite l'intermediario, agli Assicuratori che determineranno il premio aggiuntivo e le condizioni tecniche per tali estensioni



Che cosa NON è assicurato? (consultare le condizioni di polizza per l'elenco completo e dettagliato)

Rischi esclusi	In aggiunta a quanto indicato del DIP Danni si specifica quanto segue. * In nessun caso l' Assicuratore sarà tenuto a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente Polizza, qualora detta copertura, richiesta di risarcimento, pagamento o indennizzo possano in alcun modo esporre direttamente o indirettamente gli Assicuratori stessi - o società del gruppo - a qualunque divieto, sanzione economica o commerciale o restrizione in forza di leggi o regolamenti, risoluzioni, decisioni o qualsiasi altro atto emanati da Governi, Organizzazioni Internazionali o da altre competenti autorità incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sanzioni economiche o commerciali delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea, Regno Unito, Italia o degli Stati Uniti d'America. Si precisa che, ai fini della presente limitazione di copertura, per società del gruppo si intendono controllanti, controllate o collegate di detti Assicuratori.
-----------------------	--



Ci sono limiti di copertura?

Massimale e relativi sottolimiti ovvero gli importi che rappresentano l'obbligazione massima a carico dell'Impresa di Assicurazione che sono indicati nella Scheda di Polizza.

Consultare le condizioni di polizza per l'elenco completo e dettagliato.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: Il Contraente e/o la Persona Assicurata non appena ragionevolmente possibile, ma in nessun caso oltre 30 giorni dopo la scadenza del Periodo di Assicurazione, deve dare agli Assicuratori comunicazione scritta di qualsiasi Circostanza, della quale sia venuto a conoscenza, che potrebbe dare luogo ad un Reclamo nei confronti delle Persone Assicurate, indicando le motivazioni relative a tale preventivato Reclamo, con i dettagli ed i nomi delle persone coinvolte. Il Contraente dovrà fornire agli Assicuratori tutte le informazioni necessarie e dovrà cooperare secondo quanto gli Assicuratori potranno ragionevolmente richiedere e non dovrà rendere nota a nessuno l'esistenza del presente Certificato senza il consenso degli Assicuratori, salvo che ciò sia necessario per legge e/o dello statuto e/o di una decisione degli organi direttivi del Contraente. La scelta degli avvocati e/o dei periti che il Contraente intende nominare a seguito di un Reclamo deve essere preventivamente approvata dagli Assicuratori. Gli Assicuratori non potranno definire transattivamente alcun Reclamo senza il consenso scritto del Contraente. Assistenza diretta / in convenzione: non prevista Gestione da parte di altre imprese: non prevista Prescrizione: Salvo quanto previsto dal Maggior Termine per la notifica dei Reclami (6 anni) così come indicato nella scheda di polizza, i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Oltre a quanto riportato nel DIP Responsabilità Civile, le dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile
Obblighi dell'impresa	Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dagli Assicuratori presso la propria sede o presso quella dell'Intermediario, entro 30 (trenta) giorni dalla firma dell'atto di liquidazione consensuale tra le Parti o di sentenza passata in giudicato, sempreché non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.



Quando e come devo pagare?

Premio	Il premio è comprensivo di imposta e potrà essere pagato mediante bonifico bancario.
Rimborso	Solo nel caso di comprovata diminuzione del rischio, l'Impresa di Assicurazione è tenuta a ridurre il premio o parte di esso a ricezione di tale comunicazione da parte del Contraente (Art. 1897 del Codice Civile) rinunciando sin da ora al relativo diritto di recesso



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Un (1) anno dalla data di effetto indicata nella scheda di polizza
Sospensione	Solo previa negoziazione per iscritto con l'Impresa di Assicurazione per il tramite dell'intermediario.



Come posso disdire la polizza? È senza tacito rinnovo

Ripensamento dopo la stipulazione	Solo per accordo in forma scritta con l'Impresa di Assicurazione per il tramite del Coverholder al netto dell'eventuale parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese effettivamente sostenute dall'Impresa per l'emissione del contratto indicate nella documentazione assicurativa (lettera al mercato IVASS del 26/08/2015).
Risoluzione	Qualora il Contraente formuli una Richiesta di Indennizzo conseguente ad una Perdita sapendo che la stessa potrebbe essere falsa o fraudolenta per quanto concerne l'ammontare del danno e/o altro, e/o produca false dichiarazioni e/o documenti falsi, occulti prove, ovvero agevoli illecitamente gli intenti fraudolenti di terzi, la presente Polizza sarà automaticamente risolta senza alcuna restituzione di Premio ed il Contraente perderà il diritto ad ogni Indennizzo. Quanto sopra senza pregiudizio del diritto degli Assicuratori alla rivalsa nei confronti del Contraente per le somme già corrisposte per le medesime circostanze. Nel caso in cui l'Impresa di Assicurazione riceva un provvedimento di

	liquidazione coatta amministrativa e/o revoca della licenza da parte dell'IVASS.
--	--

**A chi è rivolto questo prodotto?**

A qualsiasi persona fisica che ha ricoperto, ricopra o possa ricoprire in futuro la carica di Amministratore, Membro del Consiglio di Amministrazione della Società, Membro del Consiglio di Sorveglianza, Membro del Consiglio di Gestione, Membro del Comitato di Controllo sulla Gestione, Direttore Generale, Sindaco, Dirigente, "Director" o "Officer" della Società o che sia considerato tale ai sensi di qualsiasi legge o regolamento.

**Quali costi devo sostenere?**

Costi di intermediazione - il premio pagato dal Contraente è comprensivo delle provvigioni riconosciute agli intermediari dell'intera filiera. La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 30%.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE CONTROVERSIE?**All'impresa assicuratrice**

I reclami vanno presentati per iscritto a:

Servizio Reclami
Lloyd's Insurance Company S.A.
Corso Garibaldi 86 - 20121 Milano
Fax: +39 02 6378 8857
E-mail: lloydseurope.servizioreclami@lloyds.com o
lloydseurope.servizioreclami@pec.lloyds.com

Conferma di ricezione verrà fornita per iscritto tempestivamente. Un riscontro scritto al reclamo verrà fornito entro 45 (quarantacinque) giorni di calendario dalla presentazione del reclamo.

All'IVASS

In caso di insoddisfazione con riferimento alla decisione finale, ovvero in caso di mancata ricezione di una decisione in merito entro quarantacinque (45) giorni di calendario dalla presentazione del reclamo, l'assicurato avrà il diritto di presentare il proprio reclamo all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ai seguenti recapiti:

IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
via del Quirinale 21 - 00187 Roma
Tel. 800 486661 (chiamate dall'Italia)
Tel...: +39 0642021 095 (chiamate dall'estero)
Fax: +39 06 42133 206
E-mail: ivass@pec.ivass.it

Il sito IVASS www.ivass.it fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo, oltre a mettere a disposizione l'apposito modulo disposto a tale scopo.

I reclami di competenza IVASS possono anche essere presentati alla FSMA (Autorités de surveillance des marchés financiers) www.fsma.be

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:**Mediazione (obbligatoria)**

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti dell'Impresa, attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).

AVVERTENZA

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AEREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.